

**AREA TECNICA****DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO****N. 223 DEL 18-11-2016**

OGGETTO CUP CIG ZED1C182D3 PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGRAMMA TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA' 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il bilancio di previsione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/05/2016;

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 01/02/2016, con il quale la Geom. Ardu Rossella, in servizio presso questo Ente, viene nominata Responsabile dell'area Tecnica e Contabile, alla quale sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in materia di enti pubblici);

VISTA la deliberazione della giunta Comunale n. 44 del 10/06/2016 con la quale si approvava il PEG e si attribuivano le risorse finanziarie per l'anno 2016 ai responsabili dei servizi;

VISTO l'art. 107 del D.Lvo 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 18/11/2016 con il quale si nominava la Geom. Rossella Ardu, RUP dell'opera in oggetto;

VISTA la determinazione del direttore del servizio istruzione dell'Assessorato Pubblica istruzione della RAS, n. 91 del 20/05/20106, con la quale si delegava questo Ente alla realizzazione delle opere di cui al Programma Triennale per l'edilizia scolastica – Iscol@ annualità 2016, per la somma di € 70.000,00;

DATO atto che in fase di acquisizione del CUP il progetto è stato collegato al CUP master relativo allo stesso programma di intervento – Bando Iscol@ - annualità 2015 in quanto facente parte dello stesso Bando;

DATO atto che ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, i progetti redati all'interno della struttura comunale devono essere firmati da dipendenti della pubblica amministrazione in possesso dell'abilitazione all'esercizio della libera professione;

CONSIDERATO che presso questo ufficio la sottoscritta, unica unità operativa nel settore tecnico non è in possesso del requisito di cui al punto precedente pertanto risulta necessario procedere all'affidamento dell'incarico a professionista esterno;

VALUTATE le spese tecniche in € 11.535,71 oltre alla Cassa Previdenziale e all'IVA, calcolate secondo le tabelle allegate al D.M. 31/10/2016, n. 143;

VISTI:

- l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. n. 90/2014, convertito con la Legge n. 114/2014, come modificato dalla Legge n. 208/2015, secondo il quale i comuni possono ricorrere autonomamente (senza ricorso alla centrale unica di committenza), per acquisti di beni, servizi e forniture di valore inferiore a € 40.000,00;
- L'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 rubricato "*Contratti sotto soglia*" secondo il quale "*L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.*"
- L'art. 31 comma 8 del D.lgs n. 50/2016, secondo il quale "*gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.*"
- L'art. 95 del D.Lgs 50/2016 rubricato "*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*"
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*";
- Le linee guida n. 1, in attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "indirizzi generali per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", in particolare il paragrafo 1.3.1 "Affidamento di incarichi di importo inferiore a 10.000 euro";

VISTO l'art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 rubricato "Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni nonché per i servizi" secondo il quale la progettazione in materia di opere pubbliche si articola secondo i seguenti livelli:

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica che comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dello stesso articolo, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
2. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.
3. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

DATO atto che ai sensi dell'art. 23, comma 4, è consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi del livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione;

RITENUTO poter procedere all'omissione dei primi due livelli di progettazione in quanto le indagini previste dal primo livello risultano già eseguite in sede di indagini diagnostiche dell'edificio scolastico, eseguite dall'Ing. Pietro Pinna, con le quali è stata accertata la necessità di dotare la struttura di un controsoffitto del tipo portante in modo da arginare il fenomeno dello sfondellamento diffuso in modo non uniforme su tutta la vecchia struttura, mentre la natura delle opere nonché la semplicità dell'intervento (non è necessario procedere a nessuna indagine geologica, tecnica e archeologica, né è necessario acquisire pareri o autorizzazioni da enti terzi), può giustificare l'omissione del secondo livello di progettazione;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta in base alle vigenti disposizioni normative;

VISTO l'art. 15, comma 1 della L.R. 5/2007 che stabilisce che prima di procedere all'affidamento dell'appalto, è necessario decretare di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

DETERMINA

Di adottare il presente provvedimento a contrarre stabilendo che:

- Con l'esecuzione del contratto si intende affidare il Servizio di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti il Programma Triennale per l'Edilizia Scolastica – annualità 2016;
- Il contratto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti il Programma Triennale per l'Edilizia Scolastica – annualità 2016;
- Il contratto sarà effettuato mediante sottoscrizione di una convenzione di incarico tra la responsabile del servizio tecnico e il tecnico incaricato;
- La scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, mediante affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivo ad almeno due operatori economici compresi nell'elenco approvato con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 222 del 16/11/2016, come consigliato con le linee guida dall'ANAC;

Di procedere alla prenotazione di impegno della somma di € 14.636,51 al capitolo 3240 “Programma Triennale Edilizia Scolastica iscol@” – conto competenza che presenta per l'annualità 2016 una disponibilità di € 70.000,00;

Di dare atto che nella presente procedura trova applicazione la deliberazione n. 75/2013 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.);

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;

Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

Di provvedere, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Di dare atto che la presente determinazione diventa eseguibile al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte dell'Ufficio contabile ai sensi dell'art. 151, comma .4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.*****

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossella Ardu

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 153, 183 e 184 del D.lgs 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della presente determinazione che pertanto, diventa esecutiva in data odierna.

Esito :Favorevole

Villa Sant'Antonio, li 18-11-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Ardu Rossella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossella Ardu

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Il Funzionario

Villa Sant'Antonio li

AREA TECNICA n.223 del 18-11-2016
COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO